

allegato ^B
ai'atto n. 4.585 del Rep.

TERME DI SANTA CESAREA S.p.A.
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL
29 DICEMBRE 2016

Articolo 1

È costituita una Società Per Azioni con la denominazione "**TERME DI SANTA CESAREA S.p.A.**"

Articolo 2

La Società ha sede in Santa Cesarea Terme all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo di amministrazione può istituire Agenzie e Rappresentanze anche all'Estero.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) ed è prorogabile per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione e il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi: preparati chimici, farmacologici e cosmetici, la realizzazione e la gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere, esercizi turistici ricreativi e alberghieri e stabilimenti balneari.

All'uopo può compiere tutti quegli atti e quelle attività che siano rivolti al conseguimento dei fini suddetti.

TITOLO II
CAPITALE - AZIONI

Articolo 5


Il capitale sociale è di Euro 7.800.015,30 (settemilioniottocentomilaquindici virgola trenta) diviso in numero 191.130 (centonovantunomilacentotrenta) azioni da Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno)ciascuna.

Nel caso in cui uno degli azionisti intenda trasferire a titolo oneroso le proprie azioni, è riservato agli altri azionisti il diritto di prelazione da esercitare nei modi e nei termini previsti nei successivi commi di questo articolo.


L'azionista che desideri alienare o altrimenti disporre in tutto o in parte delle proprie azioni e dei diritti ad esse relativi sarà tenuto a notificare tale sua intenzione agli altri azionisti a quel momento risultanti sul libro Soci della Società a mezzo raccomandata A.R. precisando tutti i dettagli e le condizioni dell'operazione, nonché l'identità o domicilio del terzo eventuale acquirente.

Gli azionisti, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da spedire nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sull'acquisto di tutte le azioni poste in vendita alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

Qualora uno o più azionisti non esercitino il proprio diritto di prelazione il diritto così non esercitato si accresce agli altri azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale della società, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza del primo termine, secondo il termine e le modalità di



Handwritten signature



cui ai comma precedenti di questo articolo.

Ove il predetto diritto di prelazione non sia stato comunque anche parzialmente esercitato l'azionista offerente potrà cedere o altrimenti disporre delle proprie azioni in favore del terzo eventuale acquirente già indicato solo se le condizioni di trasferimento siano identiche a quelle comunicate agli azionisti.

Resta comunque in facoltà dell'alienante di non vendere parzialmente le proprie azioni, qualora non sia stato esercitato il diritto di prelazione per l'intero ammontare posto in vendita, dagli azionisti attuali.

In tal caso l'azionista venditore sarà libero di ritirare l'offerta di vendita.

Quanto disposto nei commi precedenti si applica a qualsiasi forma di trasferimento a titolo oneroso, ivi compreso il conferimento e la permuta nonché alla cessione del diritto di usufrutto su azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 6

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 7

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. (co. 1).

L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (co. 2)

In deroga, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che ne consenta e garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. (co. 3)

Nell'avviso può essere indicata la data della seconda convocazione. (co. 4)

Facendo difetto le formalità di cui sopra l'assemblea, con le limitazioni e i doveri di cui ai commi 4, ultimo periodo, e 5 dell'art. 2366 del C.C., è regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. (co. 5)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. (co. 6)

Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto lo richiedono, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tali casi l'organo amministrativo indica le ragioni nella relazione sulla gestione o, se questa non dovuta, nella nota integrativa. (co. 7)

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Approva il bilancio;
- b) Nomina e revoca gli amministratori e può stabilire quali di essi hanno la rappresentanza della società;
- c) Nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Nomina il Direttore Generale. (co. 8)

L'Assemblea Ordinaria, inoltre, con apposita delibera da adottare con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art.11 (sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale):

- a) autorizza, su richiesta dell'Organo di amministrazione, l'assunzione e la dimissione di partecipazioni di controllo in altre imprese;
- b) autorizza, su richiesta dell'organo di amministrazione, l'acquisto, la permuta, la donazione di beni immobili di valori superiori a centomila euro ed aziende, la costituzione di servitù attive e passive o di altri diritti reali;
- c) autorizza la nomina o di Amministratore Delegato o di un Comitato Esecutivo cui attribuire funzioni generali o specifiche. (co. 9)

La proposta dell'Organo di Amministrazione deve contenere tra gli altri l'indicazione dei componenti proposti e le deleghe da attribuire al Consigliere Delegato. (co. 10)

In caso di nomina di un Amministratore delegato, il Presidente del Consiglio o il consigliere delegato dovrà essere scelto tra i membri spettanti ex. articoli 2449 e 2450 del codice civile dal Comune di Santa Cesarea Terme (co. 11)

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo almeno uno dei componenti deve essere nominato tra i membri spettanti ex articoli 2449 e 2450 del codice civile al Comune di Santa Cesarea Terme. (co. 12)

Inoltre l'Assemblea Ordinaria emana direttive in ordine alla locazione, l'affitto e la concessione in uso anche gratuita di beni immobili e di aziende. (co. 13)

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sull'emissione di obbligazioni convertibili;
- d) su ogni altra materia espressamente prevista dallo statuto.

Articolo 8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea o di farvisi rappresentate a norma di Legge gli azionisti cui è attribuito il diritto di voto.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

L'Organo che convoca l'assemblea può chiedere, nell'avviso di convocazione, che le azioni vengano depositate presso la Sede Sociale o istituti bancari almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione sul diritto d'intervento all'Assemblea e sulla regolarità delle deleghe.

Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i Sindaci.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale



sociale.

Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

1. le modifiche dell'oggetto sociale;
2. la proroga o lo scioglimento anticipato della società;
3. l'aumento o la riduzione del capitale sociale, oltre i casi prescritti dalla Legge;
4. Ogni cambiamento dello statuto sociale.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di Legge.

Pure ai sensi e nei termini di Legge, dovranno essere proposte le eventuali impugnazioni delle delibere stesse.

TITOLO IV ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri di cui almeno uno, nel caso di tre Consiglieri, o almeno due, nel caso di cinque Consiglieri, riservati al Comune di Santa Cesarea Terme ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, che durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili per non più di due volte consecutive, e cessano la loro funzione con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

La nomina dei componenti dell'organo collegiale stesso è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Previa deliberazione dell'Assemblea da assumersi ai sensi degli articoli 7 e 11 il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un singolo amministratore delegato, ovvero a un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità dell'esercizio della delega;

può sempre impartire direttive agli Organi delegati ed avocate a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e quando sono stati elaborati esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta sulla base della relazione degli organi Delegati il generale andamento della gestione.

Non possono in ogni caso essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter-2423-2443-2446-2447- 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

Il Compenso degli amministratori delegati, salvo che l'assemblea non abbia deliberato ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, è determinato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 14

Gli emolumenti e quant'altro a qualsiasi titolo spettante agli Amministratori, anche Delegati, ai Sindaci ed agli incaricati del Controllo Contabile sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti

degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea Ordinaria che ha provveduto alla nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente, un Vice Presidente se questi non sono nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea degli Azionisti.

Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano d'età, salvo diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio può eleggere un Segretario scelto anche fuori dei suoi membri.

Il Presidente e il Segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma, agli effetti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci a norma del Codice Civile. Esso deve inoltre, essere convocato quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica o da due Sindaci Effettivi.

La convocazione sarà fatta con lettera inviata via pec indicante la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali, di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione del Consiglio di amministrazione per audio conferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, più segnatamente sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservati all'assemblea dei



Soci.

La Direzione Aziendale può essere affidata ad un Direttore Generale da nominarsi anche fra persone estranee alla società. Il Direttore, qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità, può assistere senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

Articolo 17

La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta al Presidente o a chi ne fa le veci con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cassazione o arbitrati, conferendo ogni mandato all'uopo.

La firma sociale spetta, inoltre, agli Amministratori, al Direttore e Procuratori, a cui il Consiglio di amministrazione, o l'Assemblea per gli Amministratori Delegati, l'abbia conferita congiuntamente o separatamente, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

Qualora, per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà cessato di carica l'intero Consiglio e l'Assemblea degli azionisti dovrà essere immediatamente convocata per le nuove nomine.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 18

La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno riservato al Comune di Santa Cesarea Terme ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, e due supplenti.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea scelto tra i Sindaci Effettivi.

Per quanto attiene ai compiti, alle responsabilità e agli emolumenti dei Sindaci si applicano le norme di Legge regolanti la materia e le disposizioni di cui all'art.14 del presente statuto.

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori presso il Ministero competente.

L'Assemblea ordinaria con delibera da assumersi contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio conferisce l'incarico di revisione legale e determina il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 20

L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto $1/5$ (un quinto) del capitale sociale;
- b) il resto, agli azionisti, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi prelevamenti sociali a favore della riserva straordinaria per altra destinazione, oppure disponga di mandare al successivo esercizio un parte di tali utili, fermo in

ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art.7 della legge 21 giugno 1960 n.649, nei primi dieci anni di costituzione della società.

Articolo 21

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le casse della società.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti in favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.


TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 23

Per quanto non è previsto nel presente statuto vigono le norme del codice civile.

Belloc



Cop. conforme all'originale
Per uso **CONSTATTO**
Lecce, 2 GENNAIO 2017



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN LEGGE" and "LECCO" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style, overlapping the seal.